

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 18/12/2025

### FATTO

Il ricorrente stipulava in data 18/02/2016 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, di n. 120 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 31/05/2020, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor), alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando le seguenti richieste: "1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 725,51 in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up front* si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al

fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo".

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente, a fronte della ricezione dell'importo di € 205,33, aveva rinunciato espressamente ad ogni ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile in relazione al contratto de quo, richiamando anche la sentenza n. 20/2025 del Giudice di Pace di Conegliano.

L'intermediario, in sede di conclusioni, chiedeva al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato da controparte.

## DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'anticipata estinzione dello stesso.

Per quanto attiene all'eccezione preliminare relativa all'avvenuta sottoscrizione dell'atto di rinuncia, avvenuta in data 17/11/2022, si evidenzia la circostanza che il reclamo dell'istante, depositato in data 21/05/2025, non menziona l'importo già rimborsato in adempimento della sopra riportata scrittura.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro ritiene che, per individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, è necessario che la dichiarazione contenga: (a) un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia e (b) la volontà, espressa in termini non equivoci, del dichiarante di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme (Collegio di Coordinamento ABF, n. 8827/2017).

Secondo le posizioni condivise dai Collegi, inoltre, tali documenti sono validi quando contengano l'identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni nonché un'inequivoca volontà abdicativa del cliente, oltre all'esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. In ogni caso, per valere come rinunce o transazioni, i Collegi hanno ritenuto che le quietanze debbano essere contestuali o successive all'estinzione del finanziamento, momento in cui diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Più recentemente il Collegio di Coordinamento, in relazione al medesimo modello di rinuncia, ha formulato il seguente principio di diritto: "Ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell'accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche per relationem dall'esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria".

Nel caso di specie la rinuncia in esame non effettua alcuna indicazione espressa delle somme rinunciate e, pertanto, non soddisfa i predetti requisiti. Ne consegue che l'eccezione di parte resistente deve essere respinta (in senso conforme, Collegio ABF Napoli, n. 9521/2024).

Passando alla trattazione del merito, il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto

al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: "- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni".

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 50.

Parte ricorrente chiede la restituzione pro-quota delle commissioni a favore dell'intermediario e delle commissioni di distribuzione, per un ammontare complessivo pari ad € 725,51, oltre interessi e spese legali.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, da cui si evincono i costi del credito, la quietanza liberatoria ed il conteggio estintivo.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Le commissioni a favore dell'intermediario sono divise in una parte non ripetibile ed in una ripetibile. Quest'ultima trova esplicitazione anche nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente e deve essere restituita secondo il criterio definito contrattualmente, ovvero la c.d. "curva degli interessi" (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 4779/2024; Collegio ABF Milano n. 11120/2023; Collegio ABF Napoli, n. 2202/2022).

Il relativo ammontare, pari ad € 89,94, risulta già rimborsato dal resistente in sede di conteggio estintivo, ragion per cui non residua alcunché a tale titolo in favore di parte ricorrente.

Le commissioni di intermediazione non ripetibili, invece, devono considerarsi di natura recurring, dal momento che fanno riferimento, tra gli altri, agli "oneri per le operazioni di acquisizione della provvista" e, quindi, devono essere restituite secondo il criterio proporzionale per l'importo di € 335,62.

Anche le commissioni di distribuzione sono da ritenersi di natura ricorrente, atteso che fanno riferimento ad attività quali la “pubblicità” ed il “presidio del territorio”. Ne consegue che le medesime devono essere rimborsate in proporzione lineare per € 336,00.

Le spese di invio delle comunicazioni, pari ad € 12,83, sono ricorrenti per espressa determinazione contrattuale e risultano già rimborsate in sede di conteggio estintivo.

L'ammontare da restituire all'istante, pertanto, è di € 671,62 a cui deve essere detratto quanto versato in data 17/11/2022, ovvero € 205,33, per un importo differenziale di € 466,29.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire al ricorrente l'importo complessivo di € 466,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Relativamente alla domanda di rimborso delle quote eventualmente versate in eccedenza per il contratto di finanziamento, si rileva che l'istante non ha fornito al riguardo alcuna prova e, pertanto, tale domanda deve essere respinta.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante la natura seriale del ricorso e la mancata presenza di questioni giuridiche complesse (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF n. 3498/2012, n. 6174/2016 e n. 4580/2025).

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 466,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE